



PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI

PRODUCTION OF APPROVED FIRE EXTINGUISHERS

www.emme-italia.com



In arrivo il "mini-codice" per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro

Messo a punto lo schema di decreto interministeriale con i nuovi parametri di progettazione e l'obbligo di adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore.

Per la progettazione antincendio dei luoghi di lavoro a basso rischio è in arrivo il «mini-codice»: prescrizioni più chiare e soprattutto misure da approntare in base alla valutazione del rischio incendi.

PREMESSA: Valutazione dei rischi di incendio (oggi e in futuro obbligatoria).

La valutazione dei rischi di incendio è la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio che **costituiscono parte specifica** del documento di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), del d. lgs. 81/2008.

Lo scorso 27 Maggio è stato presentato dal CCTS (Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi) lo schema di decreto interministeriale con i **nuovi parametri di progettazione dei luoghi di lavoro a basso rischio** e l'obbligo di adeguarsi entro 5 anni dall'entrata in vigore.

Di fatto, questo decreto sostituirà il DM 10 Marzo 1998.

Il provvedimento, in materia di **prevenzione e protezione dagli incendi**, affronta anche le misure precauzionali di esercizio che i datori di lavoro dovranno osservare.

Attenzione!!!... questa bozza dovrà ritornare ancora una o più volte in CCTS, dove potrebbe essere modificata. L'entrata in vigore è come sempre prevista dopo 180 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

BREVE RIASSUNTO DELLA BOZZA

1-Campo di applicazione

Il decreto:

- stabilisce, in attuazione dell'art.46, comma 3, lettera a) punti 1 e 2 del d.lgs. 81/2008, i criteri atti ad individuare le misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti dall'art. 62 del d.lgs. 81/2008, ad esclusione delle attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV dello stesso testo.



2-Attività a basso rischio incendio: i requisiti

L'Allegato al decreto stabilisce **criteri semplificati per la valutazione del rischio di incendio ed indica le misure di prevenzione, protezione e gestionali antincendio da adottare nei luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio.**

N.B. – **sono considerati luoghi di lavoro a basso rischio d'incendio quelli ubicati in attività non soggette e non dotate di specifica regola tecnica verticale, aventi tutti i seguenti requisiti aggiuntivi:**

- a. con affollamento complessivo ≤ 100 occupanti;
- b. con superficie lorda complessiva ≤ 1000 m²;
- c. con piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m;
- d. ove non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative;
- e. ove non si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose in quantità significative;
- f. ove non si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

N.B. – **per attività non soggette si intendono quelle attività non ricomprese nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. n.151 del 2011**

3-Valutazione del rischio di incendio

Deve essere effettuata la valutazione del rischio d'incendio in relazione alla complessità del luogo di lavoro e deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:

- a. individuazione dei pericoli d'incendio;
- b. descrizione del contesto e dell'ambiente nei quali i pericoli sono inseriti;
- c. determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d'incendio;
- d. individuazione dei beni esposti al rischio d'incendio;
- e. valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell'incendio sugli occupanti;
- f. individuazione delle misure che possono rimuovere o ridurre i pericoli che determinano rischi significativi.

4-Criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio

- **compartimentazione:** al fine di limitare la propagazione dell'incendio verso altre attività, il luogo di lavoro può essere inserito in un compartimento antincendio distinto o può essere interposto spazio scoperto. Il volume dell'opera da costruzione contenente lo stesso luogo di lavoro può essere suddiviso in compartimenti antincendio o può essere interposto spazio scoperto tra ambienti dello stesso luogo di lavoro.
- **gestione della sicurezza antincendio (GSA):** il datore di lavoro (o il responsabile dell'attività) organizza la GSA tramite adozione e verifica periodica delle misure antincendio preventive, rispetto dei divieti, limitazioni e delle normali condizioni di esercizio, mantenimento in efficienza di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio, apposizione della segnaletica di sicurezza.
- **esodo:** il criterio deve prevedere di almeno due vie indipendenti, ma è ammessa una sola via d'esodo in presenza di corridoi ciechi di lunghezza fino a 30 metri. Questi possono arrivare a 45 metri se si installa un idoneo IRAI (Impianto di rivelazione incendio e segnalazione allarme incendi) o se l'altezza media dei locali serviti dal corridoio cieco è di almeno 5 metri. La larghezza di ciascun percorso delle vie d'esodo orizzontali e verticali deve essere almeno di 900 mm e sono ammessi varchi di larghezza inferiore;



PRODUZIONE ESTINTORI D'INCENDIO OMOLOGATI E CERTIFICATI

PRODUCTION OF APPROVED FIRE EXTINGUISHERS

www.emme-italia.com



- **estintori:** per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di **capacità estinguente minima non inferiore a 13 A** e carica minima **non inferiore a 6 kg o 6 litri** in un numero tale da garantire una **distanza massima di raggiungimento pari a 30 metri**. Solo nel caso di **presenza di liquidi infiammabili** stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di n fuoco di classe B dovuto a solidi liquefatti, gli estintori installati per il principio d'incendio di classe A devono possedere anche una capacità estinguente **non inferiore a 89 B**.

N.B. nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici)

- **normazione UNI:** l'applicazione della normazione tecnica volontaria (Uni e altre norme riconosciute) costituisce presunzione di conformità pur rimanendo volontaria e non obbligatoria se non resa cogente da altre disposizioni regolamentari;
- **operatività antincendio:** va assicurata la possibilità di avvicinare i mezzi di soccorso antincendio alla distanza massima di 50 metri dagli accessi dell'attività, in caso contrario devono essere adottate specifiche misure. Tutti gli impianti tecnologici devono essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito d'incendio.

5...Se l'attività non è a basso rischio

In tal caso allora **si applica la Regola tecnica orizzontale (RTO) del Codice di prevenzione incendi (DM 3 Agosto 2015)**.

Di conseguenza (salvo modifiche), all'entrata in vigore del nuovo DM, il campo di applicazione del DM 3 Agosto 2015 sarà ampliato alle attività «*non normate e non soggette*» che al contempo non sono classificabili come luoghi di lavoro a basso rischio.

Infine, per le attività soggette ci sono le regole tecniche verticali prescrittive o del «Codice». Ovviamente l'applicazione delle RTV del Codice comporta anche il rispetto della relativa RTO.

6-Luoghi di lavoro esistenti prima dell'entrata in vigore del futuro decreto

Per essi, l'adeguamento alle disposizioni in esso contenute va messo in atto nei casi in cui il d.vlgs. 81/2008 prevede l'obbligo di rielaborazione della valutazione dei rischi.

Più in particolare, l'adeguamento scatta se, relativamente all'aggiornamento del DVR, le motivazioni elencate nel D. lgs. 81 del 2008 (articolo 29, comma 3) riguardano nello specifico il rischio di incendio. In ogni caso, l'adeguamento alla nuova normativa è previsto entro 5 anni dalla sua entrata in vigore.

Emme Antincendio S.r.l. consiglia quindi a tutti i datori di lavoro di eseguire una prima valutazione del rischio incendi (che ricordiamo essere obbligatoria) per valutare tutti i rischi attinenti alla stessa presenti in azienda evitando così di trovarsi impreparati in caso di uscita a breve della norma appena descritta.

Ufficio Tecnico Emme Antincendio
Parlante Mattia

